

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 146

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **IMPOSIMATO, CARELLA, CORVINO e
DI BELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1994

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla scomparsa di Davide Cervia, in connessione ai traffici
di armi e di materiale elettronico dall'Italia verso i Paesi
del Medio Oriente

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Molti tra gli avvenimenti precedenti, contemporanei e successivi al recente conflitto medio-orientale (Iran, Iraq, guerra USA-Iraq) hanno messo in luce profondi intrecci e commistioni tra servizi segreti stranieri, trafficanti di armi e di materiale elettronico operanti in Italia e in Europa, esponenti del terrorismo interno ed internazionale, esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso e forze politiche di Paesi stranieri.

Una fitta rete di complicità, collusioni, alleanze a vari livelli ha fatto sì che venissero violate normative e leggi penali specie in materia di vendita di materiale bellico e di spionaggio, con conseguenze che mettono sempre più in pericolo la sicurezza interna ed internazionale dell'Italia, esponendola non solo a rappresaglie da parte di terroristi stranieri, ma anche a gravissimi attentati compiuti dalla mafia mediante l'impiego di missili e di sofisticate apparecchiature elettroniche.

Tra tutte le vicende che hanno turbato in questi anni la pubblica opinione il caso Cervia è certamente tra i più gravi, forse il più complesso e nel contempo il più allarmante.

La vicenda non si contraddistingue solo per l'estrema pericolosità di certe operazioni che avvengono nel nostro Paese con i conflitti che esplodono nel Medio Oriente o nella vicina Jugoslavia, ma soprattutto perchè è verosimile che tali operazioni, aventi ad oggetto il commercio clandestino di materiale elettronico prodotto dalle nostre industrie o da industrie multinazionali esistenti in Italia, ma anche certi episodi delittuosi con esse connessi, fin dalla loro origine siano state quanto meno in parte rese possibili e favorite da leggi inadeguate rispetto agli sviluppi della scienza, o da appoggi, sostegni, protezioni o

comunque comportamenti non conformi alle leggi. Può darsi che la sparizione di Davide Cervia e di altri esperti in guerre elettroniche, e la loro possibile utilizzazione da parte di Paesi stranieri o di organizzazioni straniere operanti in Italia e all'estero, sia collegata ad una rete di interessi e ad un sistema di protezione esistenti all'interno del nostro stesso Paese.

A ciò si aggiunga che si sarebbero verificati analoghi tentativi di utilizzazione di esperti italiani da parte di misteriosi personaggi che si muovono nel nostro Paese senza alcun controllo ma che agiscono verosimilmente al servizio di potenze straniere. Tutto questo mette in grave pericolo la pace e la sicurezza dell'Italia e dell'intera Europa.

Già dalla vicenda in corso sono emersi elementi allarmanti sui quali non è stato possibile fare luce. Il livello di conoscenza della materia elettronica da parte del Cervia era elevatissimo e andava oltre la sua collocazione ufficiale, tanto che egli partecipò addirittura all'allestimento dei sistemi d'arma elettronica sulla fregata lanciamissili «Maestrale» a La Spezia, fregata consegnata alla Marina militare il 17 febbraio 1982. Ha frequentato corsi presso due note industrie belliche, la Selenia e la SMA, che parteciparono al progetto di allestimento dei sistemi d'arma elettronica. Cervia conosceva i missili antinave e antiaereo prodotti dalla SMA. Il sistema missilistico OTOMAT/TESEO è stato prodotto e venduto in più di 1.000 esemplari a nove Paesi tra cui la Libia, l'Arabia Saudita e l'Iraq.

Le sofisticate apparecchiature missilistiche prodotte da alcune industrie italiane non possono funzionare senza i tecnici che le conoscono. Di qui l'interesse dei Paesi acquirenti di tali apparecchiature a dispor-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re della collaborazione tecnica degli esperti in grado di far funzionare, riparare o adattare le componenti dei sistemi missilistici. È da notare che l'*embargo* ONU verso l'Iraq e altri Paesi in conflitto nel Golfo Persico ha bloccato o reso più difficili i trasferimenti di tecnici nei Paesi medio-orientali in genere. La necessità di usare le armi elettroniche non ha però ridotto l'interesse ad avvalersi della collaborazione dei tecnici da parte di alcune potenze medio-orientali, bensì avrebbe indotto queste ultime a servirsi di tutti i mezzi, non esclusi i sequestri di persona, per ottenere le loro prestazioni.

I limitati poteri che la legge conferisce al Comitato di controllo sui servizi segreti rendono impossibile un'indagine approfondita e articolata in materia di traffici illeciti di strumentazioni elettroniche e di sistemi d'arma prodotti nel nostro Paese. Spetta al Parlamento fare chiarezza, accertare la verità su quegli aspetti della vicenda che non appartengono alla competenza della magistratura, che non riguardano l'accertamento dei reati e l'individuazione e punizione dei responsabili, ma che attengono invece alla definizione delle circostanze di tempo, di luogo e di persona, nonché del contesto giuridico-politico, in cui si inserisce la complessa vicenda.

Il Parlamento è stato sinora tenuto all'oscuro dell'intricata vicenda: nonostante le richieste e le pressioni, esso non è riuscito neppure nei dibattiti svoltisi al Senato e alla Camera ad avere i chiarimenti necessari per fare piena luce sugli avvenimenti, sulle cause e sulle responsabilità.

Ora si impone, con il superamento di ogni remora e di ogni resistenza, l'estensione delle indagini al di là dei compiti specifici del magistrato, per capire fino in fondo i fatti, i comportamenti e le responsabilità che hanno reso possibile la sparizione di Davide Cervia e di altri esperti in guerre elettroniche, per sapere se vi sono Paesi stranieri che se ne sono avvantaggiati mentre la collettività nazionale subisce una grave minaccia alla sua sicurezza. Ottenere questi risultati può essere possibile ricor-

rendo all'utilizzazione di una Commissione parlamentare d'inchiesta cui siano attribuiti i più ampi poteri di indagine, tali da non poter essere bloccati dall'opposizione del segreto d'ufficio o professionale e con l'applicazione per il segreto di Stato della procedura prevista dagli articoli 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in rapporto all'articolo 202 del nuovo codice di procedura penale.

L'interesse generale del Paese, delle istituzioni e della sicurezza, l'esigenza di una profonda indagine sui pericoli che minacciano non solo la nostra democrazia ma anche la pace nell'area mediterranea attraverso il commercio clandestino di materiale elettronico connesso al traffico di armi, richiedono che si giunga al più presto alla costituzione di un organo parlamentare di indagine e che questo, pur tenendo conto della complessità della materia, operi in modo rapido e incisivo.

Queste sono le ragioni di fondo della nostra proposta, in considerazione delle quali essa ha per oggetto l'ampiezza del fenomeno della scomparsa di materiale elettronico e di esperti in tale settore e l'accertamento delle cause e delle eventuali responsabilità partendo dal caso Cervia, così da non interferire nell'attività della magistratura, ma in modo da rimanere sul terreno proprio del potere-dovere di controllo politico-amministrativo del Parlamento.

Il pericolo di una utilizzazione del materiale elettronico, prodotto da industrie italiane, o dei tecnici esperti in materie elettroniche da parte di Paesi stranieri, nei conflitti in corso o in altri possibili, o da parte di gruppi criminali, comporta una grave minaccia al nostro Paese, che «ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali» (articolo 11 della Costituzione).

Al di là degli accertamenti relativi a specifiche operazioni di vendita di materiale elettronico, di sistemi d'arma e di radar a Paesi stranieri, l'articolo 1 del disegno di legge pone in modo espresso altri obiettivi dell'indagine.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In particolare si chiede che la Commissione di inchiesta accerti:

a) se da parte di servizi segreti stranieri operanti in Italia o da parte di esponenti di Paesi stranieri ci siano stati coinvolgimenti o interessi nell'acquisizione di collaborazione tecnica e scientifica in materia di guerre elettroniche e se in tali attività possa inquadarsi la sparizione di Davide Cervia, esperto in guerre elettroniche, avvenuta il 12 settembre 1990;

b) se episodi analoghi a quello relativo alla sparizione di Davide Cervia si siano verificati in danno di altri italiani o stranieri residenti in Italia, accertando le circostanze di tempo e di luogo e i possibili riflessi sulla sicurezza interna o internazionale dello Stato o sui conflitti in corso nei vicini Paesi dell'Est e del Medio Oriente o in altri Paesi;

c) se tale sparizione, o analoghi episodi, siano connessi a traffici di armi o di materiale elettronico dall'Italia verso i Paesi del Medio Oriente o altri Paesi europei o non europei;

d) se la vendita o l'acquisto di materiale elettronico o di sistemi d'arma, sistemi missilistici e radar da parte di industrie elettroniche italiane o di multinazionali operanti in Italia, in via diretta o indiretta, verso Paesi stranieri e particolarmente verso Paesi medio-orientali, richieda l'impiego di esperti e, se ciò è vero, in quali settori;

e) se le specifiche competenze degli esperti in guerre elettroniche costituiscano un indispensabile supporto per le armi e i sistemi radar venduti dall'Italia alla Libia, all'Iran o all'Iraq.

L'articolo 2 precisa i compiti della Commissione, che consistono nell'individuare i limiti della legislazione esistente e nel proporre una revisione della normativa allo scopo di assicurare una migliore prevenzione e una più efficace repressione degli illeciti connessi con la produzione e la vendita dei sistemi missilistici, dei radar e delle apparecchiature elettroniche.

Con l'articolo 3 si definisce in sei mesi il tempo entro il quale la Commissione dovrà ultimare il suo lavoro con la presentazione di una relazione conclusiva.

L'articolo 4 definisce la composizione della Commissione in 15 senatori e 15 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Con l'articolo 5 si concedono alla Commissione gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, e si stabilisce che per il segreto di Stato si applicano le stesse procedure di cui agli articoli 12, 16 e 17 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché l'articolo 202 del codice di procedura penale. Non sono opponibili il segreto di ufficio e il segreto professionale.

L'articolo 6 vincola al segreto i componenti della Commissione parlamentare, i funzionari e il personale ausiliario nonché tutti i consulenti. La delicatezza della materia trattata è tale da imporre un assoluto riserbo sulle singole acquisizioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare:

a) se da parte di servizi segreti stranieri operanti in Italia o di organizzazioni eversive italiane o straniere siano state svolte attività lecite, o illecite, al fine di conseguire la disponibilità tecnica o scientifica di strumentazioni elettroniche e sistemi d'arma per usi bellici e se a tali attività possa riconnettersi la scomparsa di Davide Cervia, esperto in guerre elettroniche, avvenuta il 12 settembre 1990;

b) quale sia la dimensione del fenomeno della scomparsa, volontaria o dovuta a delitti, di altri esperti, italiani o stranieri residenti in Italia, accertandone le circostanze di tempo e di luogo e i possibili riflessi sulla sicurezza interna o internazionale dello Stato italiano o sui conflitti in corso nei vicini Paesi dell'Est europeo o del Medio Oriente o in altri Paesi;

c) se la scomparsa di Davide Cervia o analoghi episodi siano connessi a traffici di armi o di materiale elettronico dall'Italia verso i Paesi del Medio Oriente;

d) se l'impiego di materiale elettronico o di sistemi d'arma, anche missilistici, prodotti da parte di industrie elettroniche italiane o da multinazionali operanti in Italia, richieda necessariamente l'utilizzazione di esperti nei rispettivi settori da parte dei Paesi acquirenti;

e) se, in particolare, le specifiche conoscenze tecniche di Davide Cervia e degli altri esperti elettronici del suo livello costituiscano un indispensabile supporto tecnico-scientifico per l'uso delle armi e dei sistemi *radar* venduti o comunque esportati dalle industrie elettroniche italiane, specie durante gli ultimi conflitti medio-orientali.

Art. 2.

1. È compito della Commissione formulare proposte per una revisione della legislazione esistente in materia di armi e di sistemi elettronici, con riferimento ai fatti che la Commissione stessa accerterà, e per realizzare una migliore prevenzione e una più efficace repressione degli illeciti connessi con la produzione e la vendita dei sistemi missilistici, dei *radar* e delle strumentazioni elettroniche.

Art. 3.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dalla sua costituzione, depositando una relazione presso la Presidenza di ciascuna delle due Camere. È in facoltà della Commissione presentare, prima di tale data, relazioni parziali sui singoli argomenti di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è nominato di comune accordo dai Presidenti delle due Camere al di fuori dei componenti nominati ai sensi del comma 1. La Commissione elegge tra i suoi membri due vicepresidenti e due segretari.

Art. 5.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Per quanto attiene il segreto di Stato si applicano gli articoli 12, 16 e 17 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonchè l'articolo 202 del codice di procedura penale.

3. Non possono essere opposti il segreto di ufficio e il segreto professionale.

Art. 6.

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione, nonchè ogni altra persona che collabori con la Commissione o compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.